




FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



pon
2014-2020

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Valdarno"

Sede Legale: via Trieste, 20 - 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
Codice Fiscale: 81004030516 - **Codice Meccanografico:** ARIS00800Q
Dirigenza e Segreteria: c/o ITT Piazza Palermo, n.1 - 52027 San Giovanni Valdarno
Tel. 055.9122078 - **Fax:** 055.942118 - **Web:** www.isisvaldarno.gov.it
e-mail: aris00800q@istruzione.it **PEC:** aris00800q@pec.istruzione.it



Regolamento del "Comitato per la valutazione dei docenti" dell'Istituto Superiore "Valdarno" di San Giovanni Valdarno (AR)

Premessa

Il comitato di valutazione dei docenti è istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'articolo 1 della legge 107/2015.

Composizione del comitato

Il comitato per la valutazione dei docenti è composto ordinariamente da 7 membri; di essi 5 sono elettivi, 1 di diritto, 1 nominato dall'Amministrazione. I 5 membri elettivi sono costituiti rispettivamente:

- da un rappresentante degli studenti, uno dei docenti ed uno dei genitori, eletti dal consiglio d'istituto (n.3 membri);
- da due rappresentanti dei docenti eletti dal collegio dei docenti (n.2 membri).

I restanti due membri sono:

- Il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Superiore "Valdarno", che presiede il comitato (n.1 membro di diritto);
- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici (n.1 membro esterno nominato dall'Amministrazione).

Durata in carica del comitato

Il comitato per la valutazione dei docenti resta in carica per un triennio (2016-2018)

Compiti del comitato

Il comitato di valutazione dei docenti svolge i seguenti compiti:

- fissa, alla luce della legge 107/2015, i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente di ruolo. A tal fine il comitato è costituito di norma da 7 membri come previsto dalla legge;
- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per lo svolgimento di tale compito, l'organo è composto dal dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Superiore "Valdarno" che lo presiede, dai docenti eletti come previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del testo unico di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n.297, e si integra con la

I.P. "G. Marconi"

Via Trieste, n. 20 - San Giovanni V.no
Tel. 055.9122009 - Fax 055.9120156

I.T.E. "F. Severi"

Via Pier Sansoni, n. 17 - San Giovanni V.no
Tel. 055.9122500 - Fax 055.9121269

I.T.T. "G. Ferraris"

Piazza Palermo, n. 1 - San Giovanni V.no
Tel. 055 9122078 - Fax 055.942118

- partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor del soggetto in formazione e prova e per il quale dovrà presentare un'istruttoria al comitato stesso;
- c) valuta il servizio di cui all'articolo 448 del testo unico di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n.297 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato ed il consiglio d'istituto provvede all'individuazione di un sostituto;
 - d) esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del testo unico di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n.297 (Riabilitazione).

Convocazione, validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato

Il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto Superiore "Valdarno", quale presidente del comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Il comitato è convocato dal presidente:

1. In periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti;
2. Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'articolo 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.417;
3. Ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all'art. 448 del D.lgs. 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del D.lgs. 297/94;
4. La convocazione del comitato deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni;
5. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell'organo;
6. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato;
7. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate;
8. La seduta del comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori;
9. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone;
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi dai componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente;
11. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che anche l'astensione può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Pubblicità degli atti

1. La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo dell'istituto della copia integrale – sottoscritta dal presidente e dal segretario – del testo delle deliberazioni adottate dal comitato stesso;
2. La pubblicazione all'albo delle deliberazioni avviene entro il termine massimo di quindici (15) giorni dalla relativa seduta del comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno quindici (15) giorni;
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso gli uffici di segreteria dell'istituto;

4. Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ogni altro criterio adottato, pertanto, saranno opportunamente pubblicati all'albo (criterio di trasparenza e condivisione);
5. Sono altresì pubblicati, nei tempi e modi previsti dalla legge, i dati relativi alle assegnazioni del bonus da parte del dirigente.

Il presente regolamento deve essere approvato in Consiglio d'Istituto